

Anno XXVIII nº 07

IN QUESTO NUMERO

- 1. Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.
- 2. Sgravio contributivo Straordinario ex art. 222, c. 2, L. 77/2020.
- 3. Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni: al via dal 30/03/2021 le istanze di richiesta.
- 4. Avviso per gli Associati: nuova campagna di phishing tramite false comunicazioni di rimborso IVA.
- 5. Comunicazione annuale dell'attività vivaistica 2021.
- 6. Figli: assegno unico.
- 7. AgrifidiUNO Emilia Romagna: Bando Regionale per migliorare le condizioni di accesso al credito.
- 8. Pneumatici invernali, dal 15 aprile scatta il cambio stagionale

1) Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l. - Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale è convocata, in prima convocazione, per il giorno 23/04/2021 alle ore 06:00 e in seconda convocazione, per il giorno 23 Aprile 2021 alle ore 11:00 tramite collegamento via teams, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Varie ed eventuali

Stante l'emergenza COVID 19 l'assemblea si svolgerà in videoconferenza utilizzando la piattaforma TEAMS


Per poter partecipare all'Assemblea è necessario comunicare il proprio indirizzo mail, scrivendo a:

immobiliare@confagricolturabologna.it

Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l.

Il Presidente Gianni Tosi

2) Sgravio contributivo Straordinario ex art. 222, c. 2, L. 77/2020.



L'INPS ha pubblicato la circolare n. 57 del 12 aprile 2021 con la quale fornisce indicazioni per l'attuazione dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020, dai datori di lavoro appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'art. 222, c. 2, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020.

Ambito di applicazione

L'esonero straordinario spetta alle <u>imprese</u> appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono un'attività identificata dai codici Ateco previsti da un apposito allegato al decreto di attuazione (D.M. 15 settembre 2020), nonché a quelle che svolgono un'attività identificata dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall'articolo 58-quater del decreto-legge n.104/2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come attuato dal D.M. 10 dicembre 2020.

La precisazione più importante contenuta nella circolare INPS riguarda le imprese agricole che esercitano più attività. L'Istituto ha espressamente riconosciuto che "alle imprese agricole identificate da diversi codici Ateco, di cui almeno uno indicato nell'allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020, l'esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell'azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall'impresa".

Pertanto, per aver diritto al beneficio <u>è sufficiente</u> che l'azienda interessata <u>eserciti una delle attività</u> indicate dai codici ATECO di cui al D.M. 15 settembre 2020 e al D.M. 10 dicembre 2020, non necessariamente in via principale, compresi gli agriturismi.

Qualora l'azienda svolga una delle attività identificate dai codici ATECO di cui ai citati decreti interministeriali, anche in via secondaria, avrà comunque diritto all'esonero sulla "posizione contributiva complessiva", e non solo con riguardo ai lavoratori addetti a tale attività.

Nell'ambito di applicazione dell'esonero rientrano anche i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro per gli impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura.

Si evidenzia inoltre che la circolare precisa che gli eventuali controlli in merito alla conformità del codice ATECO dichiarato nell'istanza saranno effettuati non sono facendo riferimento alla Denuncia Aziendale (D.A.) ma anche sulla base dei codici ATECO rilevabili in Camera di Commercio o denunciati all'Agenzia delle Entrate.

L'esonero contributivo spetta fino a concorrenza dell'importo complessivo di 426,1 milioni di euro per l'anno 2020, cui si aggiungono i 51,8 milioni di euro successivamente stanziati dall'art. 58-quater della legge n.126/2020.

In caso di superamento del budget complessivo (426,1 + 51,8 milioni di euro), lo sgravio sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all'agevolazione.

Sarà l'INPS a rideterminare l'agevolazione, richiedendo il versamento della differenza di contribuzione $\frac{1}{2}$ rispetto all'importo dell'esonero autorizzato e fruito.

Sarà l'INPS a rideterminare l'agevolazione, richiedendo il versamento della differenza di contribuzione rispetto all'importo dell'esonero autorizzato e fruito.

Misura dell'agevolazione

L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1º gennaio al 30 giugno 2020.

La circolare INPS, conseguentemente, chiarisce e riepiloga le <u>contribuzioni che non rientrano nell'esonero</u> e che quindi devono essere, se dovute, regolarmente corrisposte:

- ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
- premi e contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo per la formazione continua, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 118 della legge n. 388/2000 (previsto dall'art. 25, c. 4, della legge n. 845/1978);
- contributo (ove dovuto), al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" (art. 1, c. 755, della legge n. 296/2006);
- contributo (ove dovuto), ai Fondi settoriali di solidarietà bilaterali per i trattamenti salariali in caso di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa (artt. 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015), al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

Sono, inoltre, <u>escluse</u> dall'applicazione dell'esonero <u>le contribuzioni che non hanno natura previdenzia-le e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento.</u>

Il diritto alla fruizione dell'esonero in esame è subordinato alle seguenti condizioni:

- la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- l'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Aiuti COVID - Quadro temporaneo

Ai sensi della norma di legge e dei citati decreti interministeriali attuativi, l'agevolazione è concessa con i limiti individuali fissati dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 che è stata recentemente rivista, innalzando il tetto da 100.000 a 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (e da 800.000 a 1.800.000 per le imprese operanti negli altri settori).

A tal fine, nella domanda che dovrà essere presentata all'INPS, le imprese interessate **dovranno** <u>dichiarare</u>, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, <u>gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito</u>, nel rispetto del "Quadro temporaneo" nell'anno 2020.

In caso di superamento del limite individuale fissato dal "Quadro temporaneo", l'agevolazione sarà ridotta per la quota eccedente tale limite.

La circolare INPS precisa, inoltre, che <u>l'esonero spetta anche in "quota parte"</u> qualora l'azienda superi il limite di spesa individuale (225.000 euro per le imprese del settore primario) fissato dal "Quadro temporaneo". In tale ipotesi, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi, oltre alle contribuzioni escluse dall'esonero (vedi sopra). Superati i 30 giorni saranno dovute le sanzioni civili per omissione a decorrere dalla predetta scadenza.

Per tutte le aziende aderenti al servizio paghe di Confagricoltura Bologna, verrà presentata automaticamente la domanda di esonero dal nostro ufficio paghe.

Invece, tutte le <u>aziende non aderenti al servizio paghe di Confagricoltura Bologna</u> che, per accedere al beneficio, <u>dovranno presentare apposita istanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare INPS in commento (12 maggio 2021)</u>, utilizzando il modulo "Esonero Art. 222 DL 34/2020" disponibile nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo"), sul sito istituzionale www.inps.it.

Le domande presentate seguiranno istruttoria da parte dell'INPS e comunicazione di ammissione o diniego della richiesta di esonero contributivo.

La circolare precisa inoltre che, in caso di esito favorevole dell'istanza, i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle contribuzioni escluse dall'esonero in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi; in caso di pagamento tardivo, verranno applicate sanzioni ed interessi.

(A. Flora)

3) Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni: al via dal 30/03/2021 le istanze di richiesta.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 77923/2021 del 23 marzo u.s., è stato approvato il modello di istanza recante le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni).

Soggetti aventi diritto al contributo

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

 dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,



• dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono **esclusi** dal diritto alla percezione del contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (23.03.2021)
- i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021 (resta pertanto riconosciuto il contributo se la partita Iva è stata attivata nel 2020 o prima del 23.03.2021); si precisa che questa esclusione, non opera per gli eredi che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per proseguire l'attività del de cuius, già titolare di partita Iva;
- gli enti pubblici (articolo 74 Tuir),
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis Tuir).

Si evidenzia che, per poter accedere al contributo, è necessario rispettare i seguenti due requisiti:

- aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
- aver registrato nel 2020 un calo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

<u>Determinazione del contributo</u>

Il contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili dell'anno 2019 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi mensili del 2020, una delle seguenti percentuali, commisurate all'ammontare dei ricavi/compensi:

- 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro;
- 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro;
- 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro;
- 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Per semplificare [(fatturato 2019:12) – (fatturato 2020:12)] x percentuale commisurata ai ricavi.

Ai fini dell'individuazione dei ricavi/compensi, per i soggetti titolari di reddito agrario e di attività connesse si fa riferimento al volume d'affari.

Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019 (es. imprenditori agricoli esonerati, ex art. 34, c. 6, del DPR n. 633/72). In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti egli intercalari della dichiarazione IVA.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo), <u>nel presupposto che comunque vi sia stato un calo del fatturato medio mensile</u> almeno pari al 30%.

Il requisito del calo di fatturato non è richiesto ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019.

L'ammontare del contributo richiesto non potrà, in ogni caso, essere superiore i 150 mila euro.

Si precisa, che ai fini del calcolo del fatturato restano valide tutte le indicazioni fornite con le circolari ministeriali, nelle quali è stato chiarito, in modo particolare, che assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, con data di effettuazione dell'operazione compresa negli anni 2019 e 2020 (devono essere incluse nel calcolo anche le eventuali cessioni dei beni ammortizzabili), le note di variazione se hanno data compresa nell'anno di riferimento 2019 e 2020, nonché le fatture per i passaggi interni in caso di separazione delle attività.

Modalità di fruizione del contributo

La principale novità contenuta nel provvedimento in esame riguarda la possibilità per il richiedente, di indicare alternativamente se l'importo totale del contributo a fondo perduto spettante venga erogato tramite accredito su conto corrente o se intende optare per il riconoscimento dell'intero contributo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24. Si evidenzia che l'opzione in oggetto non è successivamente revocabile, anche qualora sia presentata una nuova istanza in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa.

Presentazione delle istanze

Il contributo può essere richiesto, a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, attraverso la presentazione di un'istanza, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, da parte degli stessi soggetti che ne abbiano diritto ovvero tramite un intermediario (Associazione, CAF, ecc.), delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale "Fatture e Corrispettivi".

Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell'istanza ad un intermediario, di cui sopra, che, al tal fine, dovrà inserire nell'istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio della stessa istanza.

In caso di errori, è possibile presentare una nuova istanza, nel periodo sopra indicato, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. In tal caso, l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo, ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta.

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre i termini di scadenza di cui sopra.

A seguito della presentazione dell'istanza, l'Agenzia Entrate rilascia apposite ricevute e dopo l'effettuazione dei controlli sulle informazioni contenute nell'istanza e superamento positivo degli stessi, comunica l'avvenuto mandato di pagamento del contributo o riconoscimento del credito nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.

Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l'Agenzia delle entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può anche essere richiesto, nella sua totalità, come credito di imposta, esclusivamente in compensazione mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell'area riservata di consultazione degli esiti del portale "Fatture e Corrispettivi". Si è in attesa di un'apposita risoluzione ministeriale per l'individuazione del codice tributo da utilizzare per la compensazione, e il momento a far data dal quale ne sarà possibile la fruizione.

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive.

Attività di controllo

Sulla base dei dati presenti nell'istanza e prima di erogare il contributo, l'Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli per valutare l'esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Successivamente all'erogazione del contributo, sono effettuati ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA, nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Inoltre, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali sulla base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzia Entrate.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'agenzia Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione in misura corrispondente a quella prevista dall'articolo 13, c.5, del D.Lgs. n. 471/97 (dal 100 al 200% dell'ammontare del contributo), e degli interessi dovuti ai sensi dell'art.20 del DPR n. 602/73. In caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

Infine, sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia Entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni derivanti dal ravvedimento operoso. Con successiva risoluzione saranno istituiti i codici tributo per effettuare i predetti versamenti e le istruzioni per la compilazione del modello F24. (E. Cricca)

4) Avviso per gli Associati: nuova campagna di phishing tramite false comunicazioni di rimborso IVA.





Informiamo tutti gli associate che l'Agenzia delle Entrate informa che, in questi giorni, sta circolando una falsa comunicazine circa fantomatiche incoerenze emerse in una Comunicazione delle loquidazioni periodiche IVA inviata dal contribuente all'Agenzia.

La mail contiene un allegato malevolo in formato .zip.

Il messaggio presneta una serie di incongruenze, a partire dalla password per l'allegato contenuta nel messaggio stesso per arrivare ad evidenti errori causati presumibilmente da un traduttore automatico.

L'Agenzia è estranea a tali messaggi ed invita gli utenti a cestinare immediatamente tali messaggi di posta elettronica

Riportiamo l'esempio di questi messaggi.

Da: news <admin@pc-mediation.com>

Inviato:

Oggetto: Licenza 534238623
Allegati: inform_1852.zip



Direzione Centrale Gestione Tributi

Gentile contribuente,

dall'esame dei fatti e dei versamenti relativi alla Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, da voi mostrata per l'ultimo trimestre 2020, sono emerse alcune incoerenze.

Le informazioni relative alle incoerenze sono visionabili nel documento in allegato o nel "Cassetto fiscale" (sezione L'Agenzia scrive) e nel servizio "Fatture e Corrispettivi (sezione Consultazione - L'Agenzia scrive).

entrambi accessibili dal sito web dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Password: gov2021

Questa e-mail è stata figliata automaticamente, pertanto la preghiamo di non reagire a questo indirizzo di posta elettronica.

L'Agenzia raccomanda ai contribuenti di verificare sempre attentamente i messaggi ricevuti e, se questi appaiono sospetti, soprattutto se i mittenti sono sconosciuti, di non aprire gli allegati o seguire i collegamenti presenti nelle mail (anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone) e cestinarli.

Inoltre, precisa che non vengono mai inviate per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti.

5) Comunicazione annuale dell'attività vivaistica 2021.

Ricordiamo agli interessati che **entro il 30 aprile** deve essere presentata la "**Comunicazione annuale dell'attività vivaistica**" che comprende sia la denuncia di produzione che la denuncia di ubicazione vivai.

Tutte le imprese in possesso di un'autorizzazione fitosanitaria per esercitare l'attività vivaistica sono tenute a comunicare annualmente le produzioni vivaistiche dell'anno precedente e la produzione stimata dell'anno in corso secondo le indicazioni della Regione Emilia-Romagna.

Sono esonerati coloro che producono esclusivamente tappeti erbosi. (A. Caprara)

6) Figli: assegno unico.

Secondo l'ISTAT (rapporto del 1° febbraio 2021) sono nati, nel 2020, 400mila "italiani" (a fronte di 700mila decessi); la stima connota una preoccupante situazione demografica che sconta anche il deciso decremento dei matrimoni (85.000 con un -50,3% sul 2019).

Per cercare di arginare la "crisi" del sistema, anche del "Welfare", occorrerebbe una decisa azione di supporto ed aiuto alle famiglie, soprattutto in tema di servizi.

Un piccolo, ancorché criptico, segnale giunge dal Parlamento che ha approvato, il 1 aprile, la legge delega in materia di "assegno unico ed universale" in favore dei figli (Legge n. 46/2021, in G.U. n. 82 del 6 aprile 2021); certo la data di approvazione non induce facili ottimismi ma la nuova regolamentazione, se ben articolata, potrebbe segnare un mutamento, almeno culturale, di approccio alla denatalità. La legge - al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in specie femminile - delega il Governo ad adottare entro il 20 aprile 2022 uno o più decreti legislativi per il riordino, la semplificazione ed il potenziamento delle misure di sostegno dei figli a carico; il nuovo "assegno unico ed universale" assorbirà tutte le misure attualmente vigenti contestualmente abrogate o soppresse (assegni familiari, assegno di natalità, premio alla nascita, fondo a sostegno della natalità, detrazioni fiscali per i figli).

Tale assegno è un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico. L'assegno si basa su princìpi di progressività e gradualità; l'ammontare sarà da determinare con criteri legati alla condizione economica del nucleo familiare, definita attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare, differenziato nell'ambito ISEE fino al suo eventuale azzeramento.

L'assegno unico è compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza.



L'assegno unico non è viceversa computato né considerato ai fini del calcolo delle altre prestazioni sociali agevolate e potrà essere ripartito tra i genitori.

L'assegno di cui si tratta è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro; è poi compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni e dagli enti locali.

In linea generale l'assegno è riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico, il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza.

Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato. La legge delega disciplina poi minuziosamente le varie fattispecie correlate all'età dei figli, al percorso formativo, alla disabilità, ecc.

La norma prevede poi, con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, i requisiti che il richiedente l'assegno dovrà cumulativamente possedere, in estrema sintesi:

• cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per gli extracomunitari essere soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

- il soggetto dovrà dimostrare di pagare le imposte sul reddito in Italia;
- residenza e domicilio con i figli a carico in Italia;
- il soggetto dovrà essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, o avere un contratto di lavoro di durata almeno biennale.

(M. Mazzanti)



7) AgrifidiUNO Emilia - Romagna: Bando Regionale per migliorare le condizioni di accesso al credito.

Scade il **15 maggio 2021** <u>il termine per la presentazione</u>, presso Agrifidi Uno, <u>delle domande di prestito</u> <u>agevolato con contributo della Regione Emilia Romagna rivolto principalmente alle aziende che hanno avuto il danno da gelata nel corso del 2020.</u>

Novità del bando è che, a fianco della domanda di prestito di conduzione agevolato a 12 mesi, si affianca la <u>possibilità di un prestito di conduzione della durata di 5 anni</u>, con contributo per i primi 3 anni di durata. Il contributo, abbastanza corposo, nelle intenzioni della Regione permette, una volta pagate le commissioni e le spese della pratica, di azzerare quasi del tutto il costo del danaro, cercando di fare tendere a zero l'esborso da parte del titolare di azienda che attiva un prestito con queste caratteristiche.

<u>Per le domande della durata di 12 mesi il contributo è del 2%</u>, il che equivale a dire che per una domanda di prestito da 50 mila Euro il contributo per l'azienda sarà di Euro mille, che servirà a coprire il costo della pratica bancaria, della garanzia e ad abbattere gli interessi.

La grande novità, come anticipato, riguarda invece i prestiti di liquidità a medio periodo.

Si può optare per una durata da 36 a 60 mesi, con un contributo del 2,5% annuo, calcolato per i primi 3 anni di durata del mutuo, conteggiato in maniera anticipata nell'anno di attivazione, e pagato una volta all'anno per i primi 3 anni di durata del prestito.

Questo calcolo, in apparenza complicato, porta a fare avere al titolare dell'azienda, un contributo netto di circa il 4,4% dell'importo richiesto.


Per fare un esempio se l'azienda richiede un prestito, della durata di 5 anni per l'importo di Euro 100 mila avrà un contributo da parte della Regione di Euro 4.400,00, pagato per i primi 3 anni di durata del prestito, con tre rate uguali di Euro 1.467,00 all'anno.

Anche qui, nelle intenzioni della Regione, questo contributo serve per abbattere i costi della spesa della pratica bancaria, degli interessi e della garanzia e fare avere quindi agli imprenditori della liquidità ad un costo prossimo allo zero.

Possono accedervi tutte le aziende agricole; <u>condizione prioritaria, qualora finiscano i contributi regionali, è che l'azienda abbia subìto danni da gelata ed abbia una superficie a frutteto in produzione di almeno 2 ettari (albicocco, susino, ciliegio, pesco, actinidia, pero, melo).</u>

Per ulteriori informazioni, gli uffici di AgrifidiUNO Emilia - Romagna sono a disposizione (tel. 051/6012338; e-mail: agrifidiuno.bologna@agrifidi.it)

8) Pneumatici invernali, dal 15 aprile scatta il cambio stagionale.



Ricordiamo a tutti gli associati che a partire dal 15 aprile 2021 scatta l'obbligo l'obbligo di gomme estive (o in alternativa le quattro stagioni), valido fino al 15 Ottobre 2021, con un mese di deroga sia all'inizio che alla fine della "finestra invernale".

Di conseguenza, dal 15 Aprile ed entro e non oltre il 15 Maggio 2021, bisognerà montare le gomme estive.

Si ricorda che in questo periodo di rigide limitazioni agli spostamenti, per via dell'emergenza Covid, è sempre consentito recarsi dal gommista per effettuare il cambio gomme, muniti di autocertificazione.

Ciò vale per tutto il territorio nazionale, sia che si tratti di zona arancione o rossa.

Gli pneumatici rientrano, infatti, nelle vendite al dettaglio ammesse nell'allegato 23 del DPCM del 2 Marzo 2021 in quanto definiti beni di prima necessità.

A ciò si aggiunge che l'attività di montaggio e smontaggio dei pneumatici è un'attività che rientra tra le attività artigianali assimilabili a quelle produttive, pertanto non è soggetta a restrizioni.

